



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott. Francesco Belsanti	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 11 settembre 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria in data 4 agosto 2017, con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto, ex nota Prot. CAL in arrivo n.256/2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per l' 11 settembre 2017;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita;

FATTO

1) – Il Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, in merito alla possibilità di assumere "una unità di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, in sostituzione [di una] dipendente in posizione di comando [presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ex art. 3 del d.l. n.189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016], non avendo nell'anno 2009 [e] nel triennio 2007-2009 previsto alcuna somma per lavoratori a tempo determinato e flessibile".

2) – Con la richiesta di parere in rassegna, il Sindaco del suddetto Comune ha fatto presente che:

- "a seguito dei noti eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni dell'Umbria, [...] è stato costituito l' Ufficio Speciale per la Ricostruzione [U.S.R.], ai sensi del d.l. n. 189/2016 e dell'ordinanza del Vice Commissario n.4/2017";
- "al fine [di reperire il] personale da assegnare a tale ufficio, sono state espletate le procedure di selezione tra il personale dipendente da organismi pubblici che ha manifestato interesse";

- "a tale selezione ha partecipato una dipendente [del ridetto] Comune, [con qualifica di] Istruttore Direttivo Area contabile, cat. D, per la quale [la] Regione Umbria ha chiesto il nulla osta al relativo comando, con scadenza il 31/12/2018, eventualmente prorogabile, con specificazione che i relativi costi sono totalmente a carico delle risorse per la ricostruzione, di cui all'art. 4 della l. n.229/2016";

- "tale figura [è rilevante] nell'assetto dell'organigramma dell'Ente", così che l' Ente [stesso] è entrato nella determinazione di avviare una procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, non sussistendo [al suo] interno [alcuna] unità di personale in possesso dei requisiti [necessari per] la sostituzione".

Ai fini della predetta assunzione, nella nota del Sindaco, vengono richiamate le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, come modificata dall'art. 16, comma 1-quater del d.l. n.113/2016, che esclude "dalle limitazioni previste dal comma [stesso] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000".

3) – Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota-pec del 4 agosto 2017, pervenuta a questa Sezione in pari data, prot. n. 1533.

DIRITTO

4) – La richiesta di parere all'esame del Collegio è soggettivamente ammissibile, in quanto promana dal sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto, ma oggettivamente è inammissibile, per mancanza della relativa problematica giuridica.

4.1) – A tale ultimo proposito si evidenzia che i profili per i quali l'Ente ha formulato la richiesta di parere in riferimento attiene alla possibilità di procedere all'assunzione temporanea di una unità di personale con qualifica di "Istruttore Direttivo Area Contabile cat. D", in sostituzione di altra analoga professionalità (l'unica esistente nel Comune di Monteleone di Spoleto), da collocare in posizione di comando presso l' U.S.R. Umbria¹, in relazione ai limiti posti in proposito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010.

4.2) – Al riguardo, come correttamente annotato nella stessa richiesta di parere in riferimento, l'art. 16, comma 4-quater, del d.l. 24 giugno 2016, n.113 (convertito dalla l. 7 agosto 2016, n.160) ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del d.l. n.768/2010, escludendo espressamente dalle "limitazioni [ivi] previste [...] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/2000" .

4.3) – E' interessante rilevare come la riferita modifica normativa sia intervenuta (agosto 2016) qualche mese dopo l'ultimo degli interventi operati dalla Sezione delle

¹ Trattasi di comando ex art. 3 del d.l. n. 189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016 e della Ordinanza del Vice commissario per l'Umbria n.4/2017, con oneri a carico del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", ex art. 4 del precitato d.l. n. 189/2016.

Autonomie sulla controversa materia dei rapporti intercorrenti tra le disposizioni dell'art. 110, comma 1, TUEL e le precitate disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n.78/2010, ex deliberazione n. 14/2016, depositata il 3 maggio 2016.

Con tale deliberazione², la Sezione delle Autonomie ha ritenuto applicabile a tutte le fattispecie assunzionali di cui al ripetuto art. 110, comma 1, TUEL i limiti fissati dal menzionato comma 28, tenendo conto anche degli arresti della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2012 sulla valenza generale dei limiti medesimi.

Da notare che, nella parte conclusiva della deliberazione n.14/2016, la Sezione delle Autonomie aveva evidenziato come *"in seno allo stesso articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, il legislatore, ove [aveva] voluto, [aveva] individuato precise deroghe alla disciplina di carattere generale"* e che analoghe *"deroghe"* non erano state previste per le assunzioni ex art. 110, comma 1, TUEL, così che *"ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente derogare a tale limitazione, anche con riferimento alla dirigenza locale, [mentre] il silenzio della legge [era da intendere come] confermativo dell'applicabilità della disciplina generale anche alla dirigenza locale a tempo determinato"*.

4.4) – Con il d.l. n.113/2016, il legislatore è intervenuto e, come detto, ha espressamente escluso l'applicazione dei limiti del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n.78/2010 per (tutte) le assunzioni temporanee di cui all'art. 110, comma 1, TUEL (ex art. 16, comma 1-*quater*), con ciò chiudendo ogni margine alla problematica esposta nella richiesta di parere in rassegna, come evidenziato anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria nel parere reso con la deliberazione n. 87/2016, su quesito presentato prima della ricordata modifica normativa ed esaminato dopo (v. paragrafo 3 della precitata deliberazione n.87/2016).

4.5) – La mancanza di problematica giuridica, pertanto, rende inammissibile la ripetuta richiesta di parere, per carenza del presupposto fondamentale della funzione consultiva, costituito dall'esistenza di una oggettiva difficoltà interpretativa della normativa da applicare.

5) – Fermo quanto sopra, ragioni di ordine puramente collaborativo inducono a far presente che le assunzioni di cui all'art. 110, comma 1, TUEL hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali "propri", desumibili dalle stesse disposizioni del medesimo art. 110 e dagli orientamenti interpretativi formati su di esse.

5.1) – In via del tutto esemplificativa e per restare ai limiti più 'evidenti', stante anche l'assenza di specifici quesiti in proposito nella più volte richiamata richiesta di parere, si ricorda che:

- a) l'art. 110, comma 1, vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico e, in questo ambito, dei soli posti di "responsabili dei servizi o degli uffici", nonché a

² V. in precedenza deliberazione n. 12/2012.

quelli con "qualifica dirigenziale" o di "alta specializzazione" (v. Sez. Contr. Basilicata delib. n.29/2011 e Sez. Contr. Lombardia n.406/2015);

- b) la possibilità di procedere in concreto alle assunzioni in argomento è espressamente subordinata dall'art. 110, comma 1, TUEL ad apposita previsione statutaria dell'Ente (v. *l'incipit* della norma);
- c) l'incarico deve essere conferito "previa selezione pubblica, volta ad accertare [...] il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico" stesso (ex art. 110, comma 1, ultimo periodo);
- d) la durata dell'incarico non può superare quella del mandato del "Sindaco in carica" (ex art. 110, comma 3, TUEL).
- e) L'Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficiarietà strutturale (v. art. 110, comma 4, TUEL).

5.2) – Ciò stante, è evidente che l'assunzione di personale oggetto del quesito resta in concreto subordinata al riscontro, da parte del Comune di Monteleone di Spoleto, della reale sussistenza di tutte le condizioni (di fatto e di diritto) che consentono l'assunzione stessa, ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, esemplificativamente individuate nei sensi dianzi indicati, la cui esaustiva individuazione (e verifica) resta affidata alle responsabili valutazioni del Comune medesimo.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Monteleone di Spoleto, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio dell'11 settembre 2017.

Il Presidente relatore
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 12 settembre 2017

Il Direttore della Segreteria
f.to Roberto Attilio Benedetti